



CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.

Compagnia soggetta a REVISIONE CONTABILE ai sensi dell'art. 727-A C. O. da parte di **Revisore Contabile Abilitato ai sensi della Legge 16.12.2005**

Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività statutaria ai sensi dell'art. 643 del Codice delle Obligazioni (FUSC 40-2453 del 22-27.02.2013 n. 7082140) e con capitale sociale di CHF 1.000.000,00 (FUSC 95-6186 del 15-21.05.2013 n. 7194326) interamente versato in denaro depositato presso Istituti di Credito soggetti alla Legge Federale del 08.11.1934 (RS 952.0) ai sensi dell'art. 633 del Codice delle Obligazioni (RU 1992/733-FF e 1983/II/713) ed in possesso sia dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto del 05.11.2012, sia dei requisiti di solvibilità per come certificato dal Dipartimento delle Istituzioni Divisione della Giustizia del Distretto di Lugano il 05.02.2013, assoggettata con i criteri ordinari all'Imposta Federale Diretta della Confederazione Svizzera ed all'Imposta Cantonale del Canton Ticino (DDC 25891 e CSI 273.1.001.1202) per come statuito dal Dipartimento delle Finanze e dell'Economia Divisione delle Contribuzioni Ufficio di Tassazione di Bellinzona il 31.01.2013. Certificazione di solvibilità n. 2016005040362 del 19.12.2016 rilasciata dall'Ufficio di Esecuzione di Lugano.

ATTO DI FIDEJUSSIONE N°

La CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A. denominata in seguito "la Compagnia", in base alla proposta del Contraente ed alle informazioni del Beneficiario, relativamente ad un nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere, a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali e sulla ragionevolezza e sostenibilità del nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare oggetto della presente fidejussione semplice, documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la concessione della presente fidejussione, si costituisce fidejussore semplice del Contraente ed a favore del Beneficiario, alle condizioni generali di seguito estese, per il risarcimento delle perdite definitive che gli derivassero dall'inadempimento delle sotto indicate obbligazioni contrattuali relative al nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere.

(Denominazione sociale del Contraente)

(Indirizzo della sede legale o domicilio) (Partita IVA)

(Denominazione sociale del Beneficiario)

A GARANZIA (Indirizzo della sede legale o domicilio) (Partita IVA)

(Oggetto della fidejussione)

Importo massimo garantito:

durata: dal al

Emessa in triplice esemplare originale con un solo effetto di Legge in Chiasso il

IL CONTRAENTE E IL GARANTE SOLIDALE LA COMPAGNIA IL BENEFICIARIO
(firma) (firma) (firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile italiano, i sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e quindi di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli e di cui alle condizioni generali di garanzia riportate sul retro del presente atto di fidejussione: art. 1: oggetto della garanzia (artt. 1277 e 1957 cod. civ.); art. 2: sussistenza di altre garanzie; art. 3: valutazione e risarcimento delle perdite subite; art. 5: notizie sullo stato delle obbligazioni contrattuali garantite e obblighi del Beneficiario (artt. 1457, 1956 e 1957 cod. civ.); art. 6: divieto di transazione e delimitazioni varie (art. 1944 cod. civ.); art. 10: condizioni sospensive; art. 11: esonero da responsabilità, spese, delimitazioni varie (art. 119 L.F., art. 186 bis, ter e quater, 642, 648 cod. proc. civ. ed art. 1375 cod. civ.); art. 13: trasparenza; art. 14: buona fede contrattuale (segnatamente per quanto attiene alla patrimonialità della Compagnia); art. 15: riferimenti alle norme di legge, giurisdizione, foro competente (art. 28 cod. proc. civ.); i sottoscritti tutti inoltre dichiarano, ai sensi del D.P.R. italiano n. 445/2000, consapevoli delle pene previste per chi dichiara il falso o fatti non più corrispondenti alla verità, che le dichiarazioni di cui alle condizioni generali di garanzia riportate sul retro del presente atto di fidejussione, corrispondono a verità.

IL CONTRAENTE E IL GARANTE SOLIDALE IL BENEFICIARIO
(firma) (firma)

Per quietanza di quale corrispettivo per il periodo di garanzia sopra indicato e per la consulenza aziendale erogata.

L'esattore Chiasso, (firma)

FAC SIMILE

www.csc-lugano.ch



Sede legale in Chiasso, Svizzera, 6830, Via Livio, 14 - Palazzo Grassi - Segreteria: tel. 0041.91 210 32 90 - fax 0041.91 210 32 96 e-mail: segreteria@csc-lugano.ch
Servizio Commerciale: tel. 0041.91 210 32 91 - fax 0041.91 210 32 97 e-mail: commerciale@csc-lugano.ch - Ufficio Rischi: tel. 0041.91 210 32 92 - fax 0041.91 210 32 97
e-mail: rischi@csc-lugano.ch - Servizio Liquidazioni e Risarcimenti: tel. 0041.91 210 32 93 - fax 0041.91 210 32 97 e-mail: liquidazioni@csc-lugano.ch - Servizio Contabilità:
tel. 0041.91 210 32 94 e-mail: contabilita@csc-lugano.ch - Ufficio Legale: tel. 0041.91 210 32 95 e-mail: legale@csc-lugano.ch - Iscrizione al Registro di Commercio del Cantone Ticino:
CH-501.3.017.066-5 - Capitale Sociale Franchi Svizzeri 1.000.000,00 interamente versato - Fondo Rischi su Crediti Euro 12.317.483,50 - Identificazione IDI: CHE-174.771.881
Uffici di Rappresentanza ed Uffici Studi in: Lugano, Varsavia, Amsterdam, Praga, Hannover, Vienna, Londra, Parigi, Nantes, Lione, Dusseldorf, Bucarest, Nicosia, Kampala.

Art. 1 - Oggetto della garanzia.

La garanzia prestata con la presente fidejussione semplice è operante soltanto dopo il pagamento del relativo corrispettivo dovuto ed indicato nel frontespizio della fidejussione nonché esclusivamente per il risarcimento delle perdite scaturenti dalle inadempienze contrattuali verificatisi successivamente al perfezionamento della medesima ed entro il periodo di durata e validità indicato in frontespizio. La garanzia prestata è limitata alle obbligazioni contrattuali con espresa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali e degli interessi di mora ed al periodo di validità e durata fissato in frontespizio decorso il quale la presente garanzia non avrà più alcuna efficacia; quanto sopra anche nel caso in cui l'originale della presente fidejussione in possesso del Beneficiario non venga restituito alla Compagnia dopo il termine del detto suo periodo di validità. Il periodo di validità ed efficacia della presente fidejussione semplice si intende comunque ed in ogni caso limitato solo fino al termine dell'obbligazione principale cui la presente fidejussione si riferisce; ciò vale anche nel caso in cui tale scadenza, ovvero la scadenza dell'obbligazione principale, risulti antecedente alla data del termine indicato dalla presente fidejussione nel frontespizio. Il pagamento del corrispettivo indicato in frontespizio dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario inviato alla Compagnia. Le inadempienze contrattuali dovranno essere comunicate alla Compagnia esclusivamente entro il periodo di durata della fidejussione indicato nel frontespizio.

Art. 2 - Sussistenza di altre garanzie.

Qualora altre garanzie, sia personali, quali quelle prestate da terzi obbligati solidali del Contraente, che reali, garantissero il Beneficiario o l'oggetto garantito dalla presente fidejussione semplice, le suddette eventuali altre garanzie prevarranno sulla presente fidejussione ed in ogni caso limitato solo fino al termine dell'obbligazione principale cui la presente fidejussione si riferisce; ciò vale anche nel caso in cui tale scadenza, ovvero la scadenza dell'obbligazione principale, risulti antecedente alla data del termine indicato dalla presente fidejussione nel frontespizio. Il pagamento del corrispettivo indicato in frontespizio dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario inviato alla Compagnia. Le inadempienze contrattuali dovranno essere comunicate alla Compagnia esclusivamente entro il periodo di durata della fidejussione indicato nel frontespizio.

Art. 3 - Valutazione e risarcimento delle perdite subite.

La valutazione delle perdite subite dal Beneficiario a causa dell'inadempimento del Contraente alle obbligazioni contrattuali cui la presente fidejussione semplice si riferisce, sarà stilata in un apposito atto di liquidazione che verrà in ogni caso redatto in accordo fra il Beneficiario e la Compagnia e trasmesso per raccomandata al Contraente per ottenerne l'assenso; la Compagnia darà quindi luogo al pagamento di quanto concordato entro 30 giorni. Il Beneficiario dichiara di rinunciare sin da ora a domandare interessi legali e rivalutazioni monetarie sulle somme dovutegli.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Compagnia, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata o telegramma indirizzata alla Sede Legale della Compagnia indicata in frontespizio. La Compagnia si riserva il diritto, in caso di richieste di escussione, di incaricare professionisti o società di professionisti allocate nella nazione ove ha sede il Beneficiario per la trattazione e definizione della pratica; in tal caso la Compagnia comunicherà al Beneficiario a mezzo raccomandata i dati di tali professionisti presso cui verrà definita la pratica. Gli oneri di tale servizio aggiuntivo saranno a carico esclusivo della Compagnia.

Art. 5 - Notizie sullo stato delle obbligazioni contrattuali garantite e obblighi del Beneficiario.

La Compagnia ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento al Beneficiario notizie sullo stato delle obbligazioni garantite ovvero sul puntuale adempimento da parte del Contraente agli obblighi a suo carico. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione semplice, dovrà avvisare la Compagnia mediante lettera raccomandata o telegramma inviato alla Sede Legale di ogni inadempienza, ritardo, inosservanza o comunque qualsiasi fatto di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la fidejussione prestata e ciò entro il termine perentorio di sette giorni dalla conoscenza del fatto. Permanendo comunque gli obblighi di legge a capo del Beneficiario, la Compagnia ha la facoltà, ove ritenuto, di incaricare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere anche in sede giudiziaria ed eventuale natura penale, e lo stesso Beneficiario dovrà in tal caso seguire le istruzioni della Compagnia, sempre ove ricevute.

Art. 6 - Divieto di transazione e delimitazioni varie.

Il Beneficiario si obbliga a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente o con i coobbligati o con i garanti solidali senza il consenso scritto della Compagnia ed in caso di violazione di tale divieto la presente fidejussione semplice dovrà ritenersi inefficace ed il Beneficiario sarà tenuto a restituire alla Compagnia gli eventuali risarcimenti da essa percepiti. Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Compagnia, anche in relazione alla fase istruttoria della pratica, esecutiva, consensuale e penale, tutta la documentazione ed ogni informazione richiesta e utile. La garanzia prestata con la presente fidejussione semplice sarà comunque operante solo dopo la completa escussione del Contraente e dei garanti solidali da parte del Beneficiario. Il Beneficiario pena la decadenza della presente fidejussione dichiara di aver accertato che il Contraente possiede le piene capacità professionali, economiche e morali, per poter adempiere alle obbligazioni che sono oggetto della presente fidejussione.

Art. 7 - Diritto di surrogazione.

Dopo ogni risarcimento effettuato in pendenza della presente fidejussione, la Compagnia sarà surrogata in ogni diritto ed azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi coobbligati o garanti solidali, per il recupero di tutte le somme sborsate.

Art. 8 - Diritto di rivalsa.

Il Contraente, i coobbligati e i garanti solidali, solidalmente fra loro, sono obbligati a pagare alla Compagnia, senza alcuna esclusione ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Compagnia, le somme da essa sborsate o che fosse chiamata a sborsare in adempimento della presente fidejussione. La Compagnia, anche prima di aver riscosso il Beneficiario, potrà agire giudizialmente anche in via cautelare nei confronti del Contraente, dei coobbligati e dei garanti solidali affinché ne procurino la liberazione qualora la Compagnia avesse ricevuto l'avviso di cui al precedente art. 5 oppure nel caso in cui il Contraente abbia subito protesti, pignoramenti, sequestri o sia stata presentata una domanda di apertura di una qualsiasi procedura concorsuale.

Art. 9 - Imposte e tasse.

Le somme eventualmente richieste per spese di registrazione o pagamento di tributi che risultassero dovute in relazione alla presente fidejussione e/o al corrispettivo, anche in base a disposizioni di legge emanate successivamente rispetto alla data di stipulazione della presente fidejussione, ed anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia, sono ad esclusivo carico del Contraente, dei suoi coobbligati e dei suoi garanti solidali.

Art. 10 - Condizioni sospensive.

La presente fidejussione non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è regolarmente firmata dalla Compagnia, dal Contraente, dal Beneficiario, dai garanti solidali e dai coobbligati e se il corrispettivo indicato in frontespizio non è stato dalla Compagnia incassato e se infine non è accompagnata da "quietanza di incasso del corrispettivo" ed "atto di efficacia della garanzia" ambedue firmati dalla Compagnia o da soggetto espressamente autorizzato a ciò con atto scritto. Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano solidalmente fra loro, pena l'inefficacia della fidejussione, a far pervenire a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Compagnia entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fidejussione, la terza copia originale della presente fidejussione con gli eventuali allegati ed appendici regolarmente firmate dal Contraente, dal Beneficiario, dai garanti solidali e dai coobbligati. Il Contraente si obbliga a prestare garanzie ipotecarie a favore della Compagnia su beni immobiliari anche di terzi del valore di realizzo perlomeno equivalente alla garanzia prestata che non spiega alcun effetto giuridico fino all'avverarsi di tale condizione.

Art. 11 - Esoneo da responsabilità, spese, delimitazioni varie.

Il Contraente dichiara di aver controllato che la presente fidejussione semplice è stata emessa in conformità a tutte le indicazioni e modalità da esso Contraente richieste, sollevando quindi la Compagnia da ogni eventuale responsabilità al riguardo compreso la eventuale

non idoneità della presente fidejussione. Pertanto nessun rimborso totale o parziale del corrispettivo pagato è dovuto nel caso in cui il contratto da cui scaturisce l'obbligazione garantita non venisse stipulato oppure venisse dichiarato nullo oppure il Contraente non dovesse utilizzare, per qualsiasi motivo, non escluso, la presente fidejussione semplice, rimanendo il corrispettivo pagato alla Compagnia a titolo di rimborso spese d'istruttoria della pratica, erogazione di consulenza aziendale e risarcimento del danno; così pure nessun rimborso del corrispettivo o frazione di esso è dovuto in caso di anticipata estinzione dell'obbligazione garantita. La Compagnia non sarà tenuta ad anticipare le spese di escussione del Contraente e dei garanti solidali. In caso di assoggettamento del Contraente ad una qualsiasi procedura concorsuale, la Compagnia determinerà la perdita patita e procederà alla redazione dell'atto di liquidazione in accordo con il Beneficiario entro 30 giorni decorrenti dalla data di deposito del decreto di cui all'art. 119 L.F. o del titolo giudiziario attestante la definitiva chiusura della suddetta procedura concorsuale; la Compagnia darà luogo al pagamento di quanto concordato entro i successivi 30 giorni. Il Beneficiario comunque rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a richieste di anticipata e provvisoria esecutorietà di provvedimenti giudiziari. La presente fidejussione semplice, qualora dovessero insorgere contestazioni fra il Contraente ed il Beneficiario, si intende sospesa fino alla completa definizione delle controversie. I pagamenti pervenuti al Beneficiario nel periodo garantito saranno imputati a decremento del credito garantito dalla presente fidejussione anche se l'imputazione di pagamento è relativa a crediti non garantiti o pregressi. Nel caso di obbligazioni che prevedano rateizzazioni, gli effetti della eventuale decadenza dal beneficio del termine pronunciata dal Beneficiario nei confronti del Contraente, non potranno essere estesi nei confronti della Compagnia il cui impegno permarrà con il pagamento via via ai singoli pagamenti. Resta espressamente convenuto che nell'ipotesi in cui emerga che il Contraente o il garante solidale o il coobbligato o il Beneficiario abbiano dolosamente reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere o omesse nell'atto della domanda di garanzia, la presente fidejussione si intende risolta di diritto dalla data della sua emissione, essendo a tal fine sufficiente la comunicazione scritta della Compagnia indirizzata per raccomandata a tutte le parti di avvalersi di tale facoltà; in tal caso il corrispettivo pagato rimarrà definitivamente acquisito dalla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, della consulenza aziendale prestata e quale penale. In ogni caso la presente fidejussione si intende inefficace ex tunc qualora il Contraente o il garante solidale o il coobbligato o il Beneficiario abbiano agito in violazione dei principi di buona fede. La Compagnia, in caso di escussione potrà sostituire a sé stessa, in alternativa, i garanti solidali o coobbligati ed il Beneficiario dovrà in tal caso escutere preventivamente tali soggetti; eventuali pattuizioni contrarie a tale clausola apposte come condizioni aggiuntive in frontespizio o in appendici, si intendono nulle; la presente fidejussione è sottoposta a clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla Compagnia in qualsiasi momento in caso di mancata sottoscrizione da parte dei coobbligati di cui all'allegato atto di coobbligazioni che forma parte integrante e sostanziale della presente fidejussione semplice.

Art. 12 - Informazione sulla privacy e imputazione del corrispettivo.

Il Contraente ed il Beneficiario, presso la sede informativa sulla privacy prelevata dal sito internet della Compagnia, consensi della Compagnia italiana, acconsentono al trattamento dei dati personali concesso per la comunicazione e diffusione dei dati, per le finalità ed i limiti di cui alla menzionata informativa; acconsentono altresì al trasferimento all'estero dei dati personali sensibili senza nei limiti indicati nell'informativa nonché ai trattamenti derivanti dai trattamenti sensibili e dai dati. Il corrispettivo esposto nel frontespizio è dovuto per un quinto, un terzo o per intero a seconda delle circostanze e per quattro quinti a titolo di corrispettivo per la consulenza aziendale, per lo studio, ricerca ed analisi in materia economica, ricerche di mercato, valutazione della ragionevolezza, sostenibilità e redditività del nuovo investimento industriale o commerciale o immobiliare o edilizio posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere.

Art. 13 - Trasparenza.

Il Contraente ed il Beneficiario attestano sia di aver ricevuto già prima d'oggi copia dei seguenti documenti, tutti comunque prelevabili in qualsiasi momento dal sito internet della Compagnia, sia di averne ben compreso le limitazioni, le scadenze, le condizioni sospensive, gli obblighi a loro carico previsti dalla presente fidejussione semplice: foglio informativo sulla Compagnia, foglio requisiti di solvibilità, fascicolo atto di fidejussione, informativa sulla privacy, avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale; dichiarano pertanto di aver letto con la massima attenzione e quindi di approvare specificatamente quanto contenuto nei suddetti documenti. Il Contraente ed il Beneficiario dichiarano inoltre di aver già prima d'oggi ricevuto bozza della presente fidejussione semplice completa delle condizioni generali di garanzia e di aver quindi avuto il necessario tempo per poterla attentamente valutare. Il Beneficiario, qualora intenda avvalersi della presente fidejussione semplice, aderisce comunque integralmente ed incondizionatamente alle presenti condizioni generali di garanzia e l'utilizzo della presente fidejussione semplice ne comporta l'accettazione integrale. La Compagnia si riserva la facoltà di cedere a terzi il rischio scaturente dalla presente fidejussione senza che nulla possa essere eccettuato dal Contraente, dai garanti solidali, dai coobbligati e dal Beneficiario e senza necessità di preventiva comunicazione ai suddetti. In tal caso, qualora il Beneficiario dovesse richiedere risarcimenti scaturenti da inadempimenti del Contraente garantito, la Compagnia sarà tenuta all'istruttoria della pratica ma le obbligazioni relative al risarcimento saranno esclusivamente a carico del terzo cessionario del rischio, rimanendo la Compagnia definitivamente liberata da ogni impegno, obbligo, rischio con la intervenuta cessione del rischio.

Art. 14 - Buona fede contrattuale.

Il Contraente ed il Beneficiario attestano di aver già prima d'ora ricevuto e di aver perfettamente compreso quanto indicato nei seguenti documenti tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto di fidejussione: foglio informativo sulla Compagnia, foglio requisiti di solvibilità, avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale, e segnatamente per quanto attiene alla patrimonialità detenuta dalla Compagnia. Il Contraente ed il Beneficiario congiuntamente fra loro, con la sottoscrizione della presente fidejussione ribadiscono nuovamente che alla data di emissione della presente fidejussione, anche in relazione ad eventuali differenti e/o pregressi e/o novati rapporti economici, non sussiste alcun inadempimento contrattuale del Contraente nei confronti del Beneficiario di qualsiasi genere e natura, nulla escluso e tutto compreso.

Art. 15 - Riferimenti alle norme di legge, giurisdizione, foro competente.

Per tutto quanto non espressamente regolato e disposto dalla presente fidejussione, viene stabilita l'applicazione, in deroga, ed in via esclusiva, della legislazione italiana, e quindi della giurisdizione italiana. Pertanto, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito ed in conseguenza della presente fidejussione, vanno applicate le disposizioni previste dal Codice Civile italiano e dal Codice Procedura Civile italiano. Viene altresì stabilita la competenza, in via esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma, e quindi del Tribunale di Roma. Le parti accettano la deroga convenzionale alla giurisdizione e la competenza esclusiva del Foro di Roma. La Compagnia, nell'eventualità che la situazione economica del Contraente dovesse pregiudicarsi, si riserva il diritto di revocare la presente fidejussione semplice comunicandolo a mezzo raccomandata al Beneficiario; in tal caso la Compagnia risponderà soltanto delle eventuali perdite definitive maturate fino alla data in cui il Beneficiario è stato portato a conoscenza dell'intervenuta revoca della fidejussione. La Compagnia, in luogo del risarcimento delle eventuali perdite patite dal Beneficiario, si riserva il diritto di sostituirsi al Contraente nell'esecuzione delle obbligazioni garantite che hanno generato la perdita risarcibile.

Art. 16 - Reclamo.

Nel caso in cui sorga una controversia tra le parti e la Compagnia relativa all'interpretazione ed applicazione della presente fidejussione semplice, prima di adire alla competente Autorità Giudiziarica, esse hanno la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione bonaria della controversia previsti dalla Compagnia, presentando apposito reclamo a mezzo raccomandata indirizzata alla Compagnia, Ufficio Reclami presso la sede legale indicata in frontespizio della presente fidejussione. L'ufficio Reclami risponderà entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Resta ferma la possibilità per le parti e per la Compagnia di ricorrere alla competente Autorità Giudiziarica in qualsiasi momento, quindi anche in pendenza di detta procedura di reclamo.